SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 23 dicembre 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. **188**.

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente altresì le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, di trasmettere nuovamente alle Commissioni parlamentari il testo in considerazione delle modifiche apportate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*bis*:

1) nel comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «e-*bis*) i tabacchi da inalazione senza combustione.»;

2) nel comma 2, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.»;

b) all'articolo 39-*ter*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.»;

2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-*bis*»;

c) all'articolo 39-*quinquies*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) l'articolo 39-*octies* è sostituito dal seguente:

«Art. 39-*octies* *(Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";

b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera *a)*.

4. L'accisa globale, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".

5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:

a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, di peso superiore a 3 grammi (sigari);

b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);

c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).

6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)* (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.

7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.

8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.

9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.

10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)* (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2.»;

e) dopo l'articolo 39-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 39-*terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione).* — 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies* e 39-*septies* ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 62-*quater*:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-*ter*. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-*bis* e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

g) gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

h) nell'Allegato I:

1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»;

2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a)*, e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;

b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* e dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.

3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.

4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei

consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.

8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *h)*, e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.

2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2014:

a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

c) la Tabella *A)* allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella *D)* allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle *A)* e *D)* allegate al presente decreto.

3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera *a)* è inserita la seguente: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;»;

b) alla lettera *a)* le parole: «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti».

4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

(prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*)

TABELLA A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,58	17,70	31,92	126,80	177,00
1,30	17,80	32,10	126,80	178,00
2,02	17,90	32,28	126,80	179,00
2,74	18,00	32,46	126,80	180,00
3,46	18,10	32,64	126,80	181,00
4,18	18,20	32,82	126,80	182,00
4,90	18,30	33,00	126,80	183,00
5,62	18,40	33,18	126,80	184,00
6,34	18,50	33,36	126,80	185,00
7,06	18,60	33,54	126,80	186,00
7,78	18,70	33,72	126,80	187,00
8,50	18,80	33,90	126,80	188,00
9,22	18,90	34,08	126,80	189,00
9,94	19,00	34,26	126,80	190,00
10,66	19,10	34,44	126,80	191,00
11,38	19,20	34,62	126,80	192,00
12,10	19,30	34,80	126,80	193,00
12,82	19,40	34,98	126,80	194,00
13,54	19,50	35,16	126,80	195,00
14,26	19,60	35,34	126,80	196,00
14,98	19,70	35,52	126,80	197,00
15,70	19,80	35,70	126,80	198,00
16,41	19,90	35,89	126,80	199,00
17,13	20,00	36,07	126,80	200,00
17,85	20,10	36,25	126,80	201,00
18,57	20,20	36,43	126,80	202,00
18,93	20,25	36,52	126,80	202,50
19,29	20,30	36,61	126,80	203,00
20,01	20,40	36,79	126,80	204,00
20,73	20,50	36,97	126,80	205,00
21,45	20,60	37,15	126,80	206,00
22,17	20,70	37,33	126,80	207,00
22,53	20,75	37,42	126,80	207,50
22,89	20,80	37,51	126,80	208,00
23,61	20,90	37,69	126,80	209,00
24,33	21,00	37,87	126,80	210,00
25,05	21,10	38,05	126,80	211,00
25,77	21,20	38,23	126,80	212,00
26,13	21,25	38,32	126,80	212,50
26,49	21,30	38,41	126,80	213,00
27,21	21,40	38,59	126,80	214,00
27,93	21,50	38,77	126,80	215,00
28,65	21,60	38,95	126,80	216,00
29,13	21,70	39,13	127,04	217,00
29,23	21,75	39,22	127,30	217,50
29,32	21,80	39,31	127,57	218,00
29,52	21,90	39,49	128,09	219,00
29,71	22,00	39,67	128,62	220,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
29,91	22,10	39,85	129,14	221,00
30,10	22,20	40,03	129,67	222,00
30,20	22,25	40,12	129,93	222,50
30,30	22,30	40,21	130,19	223,00
30,49	22,40	40,39	130,72	224,00
30,69	22,50	40,57	131,24	225,00
30,88	22,60	40,75	131,77	226,00
31,08	22,70	40,93	132,29	227,00
31,18	22,75	41,02	132,55	227,50
31,27	22,80	41,11	132,82	228,00
31,46	22,90	41,30	133,34	229,00
31,65	23,00	41,48	133,87	230,00
31,85	23,10	41,66	134,39	231,00
32,04	23,20	41,84	134,92	232,00
32,14	23,25	41,93	135,18	232,50
32,24	23,30	42,02	135,44	233,00
32,43	23,40	42,20	135,97	234,00
32,63	23,50	42,38	136,49	235,00
32,82	23,60	42,56	137,02	236,00
33,02	23,70	42,74	137,54	237,00
33,12	23,75	42,83	137,80	237,50
33,21	23,80	42,92	138,07	238,00
33,41	23,90	43,10	138,59	239,00
33,60	24,00	43,28	139,12	240,00
33,80	24,10	43,46	139,64	241,00
33,99	24,20	43,64	140,17	242,00
34,09	24,25	43,73	140,43	242,50
34,19	24,30	43,82	140,69	243,00
34,38	24,40	44,00	141,22	244,00
34,58	24,50	44,18	141,74	245,00
34,77	24,60	44,36	142,27	246,00
34,97	24,70	44,54	142,79	247,00
35,06	24,75	44,63	143,06	247,50
35,16	24,80	44,72	143,32	248,00
35,36	24,90	44,90	143,84	249,00
35,55	25,00	45,08	144,37	250,00
35,75	25,10	45,26	144,89	251,00
35,94	25,20	45,44	145,42	252,00
36,14	25,30	45,62	145,94	253,00
36,33	25,40	45,80	146,47	254,00
36,53	25,50	45,98	146,99	255,00
36,72	25,60	46,16	147,52	256,00
36,92	25,70	46,34	148,04	257,00
37,11	25,80	46,52	148,57	258,00
37,31	25,90	46,70	149,09	259,00
37,49	26,00	46,89	149,62	260,00
37,69	26,10	47,07	150,14	261,00
37,88	26,20	47,25	150,67	262,00
38,08	26,30	47,43	151,19	263,00
38,27	26,40	47,61	151,72	264,00
38,47	26,50	47,79	152,24	265,00
38,66	26,60	47,97	152,77	266,00
38,86	26,70	48,15	153,29	267,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
39,05	26,80	48,33	153,82	268,00
39,24	26,90	48,51	154,35	269,00
39,44	27,00	48,69	154,87	270,00
39,63	27,10	48,87	155,40	271,00
39,83	27,20	49,05	155,92	272,00
40,02	27,30	49,23	156,45	273,00
40,22	27,40	49,41	156,97	274,00
40,41	27,50	49,59	157,50	275,00
40,61	27,60	49,77	158,02	276,00
40,80	27,70	49,95	158,55	277,00
41,00	27,80	50,13	159,07	278,00
41,19	27,90	50,31	159,60	279,00
41,39	28,00	50,49	160,12	280,00
41,58	28,10	50,67	160,65	281,00
41,78	28,20	50,85	161,17	282,00
41,97	28,30	51,03	161,70	283,00
42,17	28,40	51,21	162,22	284,00
42,36	28,50	51,39	162,75	285,00
42,56	28,60	51,57	163,27	286,00
42,75	28,70	51,75	163,80	287,00
42,95	28,80	51,93	164,32	288,00
43,14	28,90	52,11	164,85	289,00
43,33	29,00	52,30	165,37	290,00
43,52	29,10	52,48	165,90	291,00
43,72	29,20	52,66	166,42	292,00
43,91	29,30	52,84	166,95	293,00
44,11	29,40	53,02	167,47	294,00
44,30	29,50	53,20	168,00	295,00
44,50	29,60	53,38	168,52	296,00
44,69	29,70	53,56	169,05	297,00
44,89	29,80	53,74	169,57	298,00
45,08	29,90	53,92	170,10	299,00
45,28	30,00	54,10	170,62	300,00
45,47	30,10	54,28	171,15	301,00
45,67	30,20	54,46	171,67	302,00
45,86	30,30	54,64	172,20	303,00
46,06	30,40	54,82	172,72	304,00
46,25	30,50	55,00	173,25	305,00
46,45	30,60	55,18	173,77	306,00
46,64	30,70	55,36	174,30	307,00
46,84	30,80	55,54	174,82	308,00
47,03	30,90	55,72	175,35	309,00
47,23	31,00	55,90	175,87	310,00
47,42	31,10	56,08	176,40	311,00
47,62	31,20	56,26	176,92	312,00
47,81	31,30	56,44	177,45	313,00
48,01	31,40	56,62	177,97	314,00
48,20	31,50	56,80	178,50	315,00
48,40	31,60	56,98	179,02	316,00
48,59	31,70	57,16	179,55	317,00
48,79	31,80	57,34	180,07	318,00
48,98	31,90	57,52	180,60	319,00
49,18	32,00	57,70	181,12	320,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
49,36	32,10	57,89	181,65	321,00
49,56	32,20	58,07	182,17	322,00
49,75	32,30	58,25	182,70	323,00
49,94	32,40	58,43	183,23	324,00
50,14	32,50	58,61	183,75	325,00
50,33	32,60	58,79	184,28	326,00
50,53	32,70	58,97	184,80	327,00
50,72	32,80	59,15	185,33	328,00
50,92	32,90	59,33	185,85	329,00
51,11	33,00	59,51	186,38	330,00
51,31	33,10	59,69	186,90	331,00
51,50	33,20	59,87	187,43	332,00
51,70	33,30	60,05	187,95	333,00
51,89	33,40	60,23	188,48	334,00
52,09	33,50	60,41	189,00	335,00
52,28	33,60	60,59	189,53	336,00
52,48	33,70	60,77	190,05	337,00
52,67	33,80	60,95	190,58	338,00
52,87	33,90	61,13	191,10	339,00
53,06	34,00	61,31	191,63	340,00
53,26	34,10	61,49	192,15	341,00
53,45	34,20	61,67	192,68	342,00
53,65	34,30	61,85	193,20	343,00
53,84	34,40	62,03	193,73	344,00
54,04	34,50	62,21	194,25	345,00
54,23	34,60	62,39	194,78	346,00
54,43	34,70	62,57	195,30	347,00
54,62	34,80	62,75	195,83	348,00
54,82	34,90	62,93	196,35	349,00
55,01	35,00	63,11	196,88	350,00
55,20	35,10	63,30	197,40	351,00
55,39	35,20	63,48	197,93	352,00
55,59	35,30	63,66	198,45	353,00
55,78	35,40	63,84	198,98	354,00
55,98	35,50	64,02	199,50	355,00
56,17	35,60	64,20	200,03	356,00
56,37	35,70	64,38	200,55	357,00
56,56	35,80	64,56	201,08	358,00
56,76	35,90	64,74	201,60	359,00
56,95	36,00	64,92	202,13	360,00
57,15	36,10	65,10	202,65	361,00
57,34	36,20	65,28	203,18	362,00
57,54	36,30	65,46	203,70	363,00
57,73	36,40	65,64	204,23	364,00
57,93	36,50	65,82	204,75	365,00
58,12	36,60	66,00	205,28	366,00
58,32	36,70	66,18	205,80	367,00
58,51	36,80	66,36	206,33	368,00
58,71	36,90	66,54	206,85	369,00
58,90	37,00	66,72	207,38	370,00
59,10	37,10	66,90	207,90	371,00
59,29	37,20	67,08	208,43	372,00
59,49	37,30	67,26	208,95	373,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
59,68	37,40	67,44	209,48	374,00
59,88	37,50	67,62	210,00	375,00
60,07	37,60	67,80	210,53	376,00
60,26	37,70	67,98	211,06	377,00
60,46	37,80	68,16	211,58	378,00
60,65	37,90	68,34	212,11	379,00
60,85	38,00	68,52	212,63	380,00
61,04	38,10	68,70	213,16	381,00
61,23	38,20	68,89	213,68	382,00
61,42	38,30	69,07	214,21	383,00
61,62	38,40	69,25	214,73	384,00
61,81	38,50	69,43	215,26	385,00
62,01	38,60	69,61	215,78	386,00
62,20	38,70	69,79	216,31	387,00
62,40	38,80	69,97	216,83	388,00
62,59	38,90	70,15	217,36	389,00
62,79	39,00	70,33	217,88	390,00
62,98	39,10	70,51	218,41	391,00
63,18	39,20	70,69	218,93	392,00
63,37	39,30	70,87	219,46	393,00
63,57	39,40	71,05	219,98	394,00
63,76	39,50	71,23	220,51	395,00
63,96	39,60	71,41	221,03	396,00
64,15	39,70	71,59	221,56	397,00
64,35	39,80	71,77	222,08	398,00
64,54	39,90	71,95	222,61	399,00
64,74	40,00	72,13	223,13	400,00
84,20	50,00	90,16	275,64	500,00
103,65	60,00	108,20	328,15	600,00
123,11	70,00	126,23	380,66	700,00
142,57	80,00	144,26	433,17	800,00
162,02	90,00	162,30	485,68	900,00
181,48	100,00	180,33	538,19	1.000,00
200,94	110,00	198,36	590,70	1.100,00
220,40	120,00	216,39	643,21	1.200,00
239,85	130,00	234,43	695,72	1.300,00
259,31	140,00	252,46	748,23	1.400,00
278,78	150,00	270,49	800,73	1.500,00

(prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*)

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,67	15,10	27,23	108,00	151,00
1,39	15,20	27,41	108,00	152,00
2,11	15,30	27,59	108,00	153,00
2,83	15,40	27,77	108,00	154,00
3,55	15,50	27,95	108,00	155,00
4,27	15,60	28,13	108,00	156,00
4,99	15,70	28,31	108,00	157,00
5,71	15,80	28,49	108,00	158,00
6,43	15,90	28,67	108,00	159,00
7,15	16,00	28,85	108,00	160,00
7,87	16,10	29,03	108,00	161,00
8,59	16,20	29,21	108,00	162,00
9,31	16,30	29,39	108,00	163,00
10,03	16,40	29,57	108,00	164,00
10,75	16,50	29,75	108,00	165,00
11,47	16,60	29,93	108,00	166,00
11,94	16,67	30,06	108,00	166,67
12,19	16,70	30,11	108,00	167,00
12,90	16,80	30,30	108,00	168,00
13,62	16,90	30,48	108,00	169,00
14,34	17,00	30,66	108,00	170,00
15,06	17,10	30,84	108,00	171,00
15,78	17,20	31,02	108,00	172,00
16,14	17,25	31,11	108,00	172,50
16,50	17,30	31,20	108,00	173,00
17,22	17,40	31,38	108,00	174,00
17,94	17,50	31,56	108,00	175,00
18,66	17,60	31,74	108,00	176,00
19,38	17,70	31,92	108,00	177,00
19,74	17,75	32,01	108,00	177,50
20,10	17,80	32,10	108,00	178,00
20,82	17,90	32,28	108,00	179,00
21,54	18,00	32,46	108,00	180,00
22,26	18,10	32,64	108,00	181,00
22,98	18,20	32,82	108,00	182,00
23,70	18,30	33,00	108,00	183,00
24,42	18,40	33,18	108,00	184,00
24,91	18,50	33,36	108,23	185,00
25,05	18,60	33,54	108,81	186,00
25,18	18,70	33,72	109,40	187,00
25,25	18,75	33,81	109,69	187,50
25,32	18,80	33,90	109,98	188,00
25,45	18,90	34,08	110,57	189,00
25,59	19,00	34,26	111,15	190,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
25,72	19,10	34,44	111,74	191,00
25,86	19,20	34,62	112,32	192,00
25,99	19,30	34,80	112,91	193,00
26,13	19,40	34,98	113,49	194,00
26,26	19,50	35,16	114,08	195,00
26,40	19,60	35,34	114,66	196,00
26,53	19,70	35,52	115,25	197,00
26,67	19,80	35,70	115,83	198,00
26,79	19,90	35,89	116,42	199,00
26,93	20,00	36,07	117,00	200,00
27,06	20,10	36,25	117,59	201,00
27,20	20,20	36,43	118,17	202,00
27,33	20,30	36,61	118,76	203,00
27,47	20,40	36,79	119,34	204,00
27,60	20,50	36,97	119,93	205,00
27,74	20,60	37,15	120,51	206,00
27,87	20,70	37,33	121,10	207,00
28,01	20,80	37,51	121,68	208,00
28,14	20,90	37,69	122,27	209,00
28,28	21,00	37,87	122,85	210,00
28,41	21,10	38,05	123,44	211,00
28,55	21,20	38,23	124,02	212,00
28,62	21,25	38,32	124,31	212,50
28,68	21,30	38,41	124,61	213,00
28,82	21,40	38,59	125,19	214,00
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00
29,09	21,60	38,95	126,36	216,00
29,22	21,70	39,13	126,95	217,00
29,36	21,80	39,31	127,53	218,00
29,49	21,90	39,49	128,12	219,00
29,63	22,00	39,67	128,70	220,00
29,76	22,10	39,85	129,29	221,00
29,90	22,20	40,03	129,87	222,00
30,03	22,30	40,21	130,46	223,00
30,17	22,40	40,39	131,04	224,00
30,30	22,50	40,57	131,63	225,00
30,44	22,60	40,75	132,21	226,00
30,57	22,70	40,93	132,80	227,00
30,71	22,80	41,11	133,38	228,00
30,83	22,90	41,30	133,97	229,00
30,97	23,00	41,48	134,55	230,00
31,10	23,10	41,66	135,14	231,00
31,24	23,20	41,84	135,72	232,00
31,37	23,30	42,02	136,31	233,00
31,51	23,40	42,20	136,89	234,00
31,64	23,50	42,38	137,48	235,00
31,78	23,60	42,56	138,06	236,00
31,91	23,70	42,74	138,65	237,00
32,05	23,80	42,92	139,23	238,00
32,18	23,90	43,10	139,82	239,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
32,32	24,00	43,28	140,40	240,00
32,45	24,10	43,46	140,99	241,00
32,59	24,20	43,64	141,57	242,00
32,72	24,30	43,82	142,16	243,00
32,86	24,40	44,00	142,74	244,00
32,99	24,50	44,18	143,33	245,00
33,13	24,60	44,36	143,91	246,00
33,26	24,70	44,54	144,50	247,00
33,40	24,80	44,72	145,08	248,00
33,53	24,90	44,90	145,67	249,00
33,67	25,00	45,08	146,25	250,00
33,80	25,10	45,26	146,84	251,00
33,94	25,20	45,44	147,42	252,00
34,07	25,30	45,62	148,01	253,00
34,21	25,40	45,80	148,59	254,00
34,34	25,50	45,98	149,18	255,00
34,48	25,60	46,16	149,76	256,00
34,61	25,70	46,34	150,35	257,00
34,75	25,80	46,52	150,93	258,00
34,88	25,90	46,70	151,52	259,00
35,01	26,00	46,89	152,10	260,00
35,14	26,10	47,07	152,69	261,00
35,28	26,20	47,25	153,27	262,00
35,41	26,30	47,43	153,86	263,00
35,55	26,40	47,61	154,44	264,00
35,68	26,50	47,79	155,03	265,00
35,82	26,60	47,97	155,61	266,00
35,95	26,70	48,15	156,20	267,00
36,09	26,80	48,33	156,78	268,00
36,22	26,90	48,51	157,37	269,00
36,36	27,00	48,69	157,95	270,00
36,49	27,10	48,87	158,54	271,00
36,63	27,20	49,05	159,12	272,00
36,76	27,30	49,23	159,71	273,00
36,90	27,40	49,41	160,29	274,00
37,03	27,50	49,59	160,88	275,00
37,17	27,60	49,77	161,46	276,00
37,30	27,70	49,95	162,05	277,00
37,44	27,80	50,13	162,63	278,00
37,57	27,90	50,31	163,22	279,00
37,71	28,00	50,49	163,80	280,00
37,84	28,10	50,67	164,39	281,00
37,98	28,20	50,85	164,97	282,00
38,11	28,30	51,03	165,56	283,00
38,25	28,40	51,21	166,14	284,00
38,38	28,50	51,39	166,73	285,00
38,52	28,60	51,57	167,31	286,00
38,65	28,70	51,75	167,90	287,00
38,79	28,80	51,93	168,48	288,00
38,92	28,90	52,11	169,07	289,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
39,05	29,00	52,30	169,65	290,00
39,18	29,10	52,48	170,24	291,00
39,32	29,20	52,66	170,82	292,00
39,45	29,30	52,84	171,41	293,00
39,59	29,40	53,02	171,99	294,00
39,72	29,50	53,20	172,58	295,00
39,86	29,60	53,38	173,16	296,00
39,99	29,70	53,56	173,75	297,00
40,13	29,80	53,74	174,33	298,00
40,26	29,90	53,92	174,92	299,00
40,40	30,00	54,10	175,50	300,00
40,53	30,10	54,28	176,09	301,00
40,67	30,20	54,46	176,67	302,00
40,80	30,30	54,64	177,26	303,00
40,94	30,40	54,82	177,84	304,00
41,07	30,50	55,00	178,43	305,00
41,21	30,60	55,18	179,01	306,00
41,34	30,70	55,36	179,60	307,00
41,48	30,80	55,54	180,18	308,00
41,61	30,90	55,72	180,77	309,00
41,75	31,00	55,90	181,35	310,00
41,88	31,10	56,08	181,94	311,00
42,02	31,20	56,26	182,52	312,00
42,15	31,30	56,44	183,11	313,00
42,29	31,40	56,62	183,69	314,00
42,42	31,50	56,80	184,28	315,00
42,56	31,60	56,98	184,86	316,00
42,69	31,70	57,16	185,45	317,00
42,83	31,80	57,34	186,03	318,00
42,96	31,90	57,52	186,62	319,00
43,10	32,00	57,70	187,20	320,00
43,22	32,10	57,89	187,79	321,00
43,36	32,20	58,07	188,37	322,00
43,49	32,30	58,25	188,96	323,00
43,63	32,40	58,43	189,54	324,00
43,76	32,50	58,61	190,13	325,00
43,90	32,60	58,79	190,71	326,00
44,03	32,70	58,97	191,30	327,00
44,17	32,80	59,15	191,88	328,00
44,30	32,90	59,33	192,47	329,00
44,44	33,00	59,51	193,05	330,00
44,57	33,10	59,69	193,64	331,00
44,71	33,20	59,87	194,22	332,00
44,84	33,30	60,05	194,81	333,00
44,98	33,40	60,23	195,39	334,00
45,11	33,50	60,41	195,98	335,00
45,25	33,60	60,59	196,56	336,00
45,38	33,70	60,77	197,15	337,00
45,52	33,80	60,95	197,73	338,00
45,65	33,90	61,13	198,32	339,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
45,79	34,00	61,31	198,90	340,00
45,92	34,10	61,49	199,49	341,00
46,06	34,20	61,67	200,07	342,00
46,19	34,30	61,85	200,66	343,00
46,33	34,40	62,03	201,24	344,00
46,46	34,50	62,21	201,83	345,00
46,60	34,60	62,39	202,41	346,00
46,73	34,70	62,57	203,00	347,00
46,87	34,80	62,75	203,58	348,00
47,00	34,90	62,93	204,17	349,00
47,14	35,00	63,11	204,75	350,00
47,26	35,10	63,30	205,34	351,00
47,40	35,20	63,48	205,92	352,00
47,53	35,30	63,66	206,51	353,00
47,67	35,40	63,84	207,09	354,00
47,80	35,50	64,02	207,68	355,00
47,94	35,60	64,20	208,26	356,00
48,07	35,70	64,38	208,85	357,00
48,21	35,80	64,56	209,43	358,00
48,34	35,90	64,74	210,02	359,00
48,48	36,00	64,92	210,60	360,00
48,61	36,10	65,10	211,19	361,00
48,75	36,20	65,28	211,77	362,00
48,88	36,30	65,46	212,36	363,00
49,02	36,40	65,64	212,94	364,00
49,15	36,50	65,82	213,53	365,00
49,29	36,60	66,00	214,11	366,00
49,42	36,70	66,18	214,70	367,00
49,56	36,80	66,36	215,28	368,00
49,69	36,90	66,54	215,87	369,00
49,83	37,00	66,72	216,45	370,00
49,96	37,10	66,90	217,04	371,00
50,10	37,20	67,08	217,62	372,00
50,23	37,30	67,26	218,21	373,00
50,37	37,40	67,44	218,79	374,00
50,50	37,50	67,62	219,38	375,00
50,64	37,60	67,80	219,96	376,00
50,77	37,70	67,98	220,55	377,00
50,91	37,80	68,16	221,13	378,00
51,04	37,90	68,34	221,72	379,00
51,18	38,00	68,52	222,30	380,00
51,31	38,10	68,70	222,89	381,00
51,44	38,20	68,89	223,47	382,00
51,57	38,30	69,07	224,06	383,00
51,71	38,40	69,25	224,64	384,00
51,84	38,50	69,43	225,23	385,00
51,98	38,60	69,61	225,81	386,00
52,11	38,70	69,79	226,40	387,00
52,25	38,80	69,97	226,98	388,00
52,38	38,90	70,15	227,57	389,00

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
52,52	39,00	70,33	228,15	390,00
52,65	39,10	70,51	228,74	391,00
52,79	39,20	70,69	229,32	392,00
52,92	39,30	70,87	229,91	393,00
53,06	39,40	71,05	230,49	394,00
53,19	39,50	71,23	231,08	395,00
53,33	39,60	71,41	231,66	396,00
53,46	39,70	71,59	232,25	397,00
53,60	39,80	71,77	232,83	398,00
53,73	39,90	71,95	233,42	399,00
53,87	40,00	72,13	234,00	400,00

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

— Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:

«Art. 13 *(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).* — 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

— Il testo vigente dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2013, n. 186, è il seguente:

«3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.

In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:

«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 39-*bis*, 39-*ter*, 39-*quinquies* e 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario, come modificati dal presente decreto è il seguente:

«Art. 39-*bis (Oggetto dell'imposizione).* — 1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare;

e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.

2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:

1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) sono considerati sigarette:

1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera *a)* del presente comma;

2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere *a)* e *b)*, e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;

e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.

3. È considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c)*, nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.

4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a)* del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

5. comma abrogato».

«Art. 39-*ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).* — 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all' art. 39-*bis*, comma 2, lettera *a)*.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *b)* e *c)*;

2-bis. *Sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 39*-bis*, comma 1, lettera e*-bis*), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.*

3. In deroga *ai commi 2 e 2-bis* i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *d)* ed *e)*.».

«Art. 39-*quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).* — 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

a) 200 sigari;

b) 400 sigaretti;

c) 1000 sigarette.

2. *Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.*

2-*bis*. (*Abrogato*).».

«Art. 62-*quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

1-bis. *I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39*-quinquies *e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.*

1-ter. *Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1*-bis *e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.*

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al *ai commi 1 e 1-bis*, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al *ai commi 1 e 1-bis*, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al ai *commi 1 e 1-bis* è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».

— Gli articoli 62 –bis e 62-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), abrogati dal presente decreto, disciplinavano, rispettivamente, l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e le tariffe di vendita dei fiammiferi.

— Il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), è il seguente:

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-*bis*);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

2-*bis*.».

— Il testo dell'allegato I al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal presente decreto, è il seguente:

«Allegato I

(Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico)

Prodotti energetici

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;

Benzina: euro 564,00 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1);

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas naturale:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;

c) per altri usi civili lire 332 al mc.;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74 al mc.;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento:

- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;

- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).

TABACCHI LAVORATI

a) sigari 23,00%;

b) sigaretti 23,00%;

c) sigarette 58,7%;

d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;

2) altri tabacchi da fumo 56,00%;

e) tabacco da fiuto 24,78%;

f) tabacco da masticare 24,78%;

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3):

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Titolo della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127:

«Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)*».

— Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.

7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

— L'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, reca disposizioni in tema di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati.

— L'art. 39-*duodecies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, reca disposizioni in tema di contrassegno di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 39-*bis* del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, è il seguente:

«Art. 8. — 1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5% e non può essere superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a) l'accisa specifica;

b) l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4. Dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e non può essere superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a) l'accisa specifica;

b) l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5% o al 7,5%, secondo il caso, o superiore al 76,5% dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.».

— La determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, pubblicata il 26 febbraio 2014 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recava la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

— La determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicata il 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recava la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2013, n. 89, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 *(Rinnovo dei patentini)*. — 1. Alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente;

b) i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3.

2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

3. Il rinnovo è concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a:

0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;

a) euro 24.000 *per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti;*

b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti;

e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti.

4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente può autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.

5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.

6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, è sempre consentito.».

— Il testo vigente dell'art. 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013, è riportato nelle note alle premesse del presente decreto.

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).».

14G00201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014.

Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, che prevede l'istituzione, con decorrenza dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul quale confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, nonché il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art. 7, comma 7, attualmente non ancora emanato, sono definiti i criteri e le modalità di riparto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013»;

Visto che l'art. 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede, in particolare, che il predetto fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013, ulteriormente incrementato nella misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dell'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2012, afferente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»;

Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a euro 150.644.286,00 e le successive variazioni negative pari a euro 1.400.408,00, da attribuire alle regioni, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato dall'art. 23, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012;

Ritenuto opportuno, quindi, ripartire l'intero stanziamento relativo all'anno 2013, pari a euro 149.243.878,00, di cui euro 33.935.500,00 già assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle regioni a titolo di anticipazione, e in particolare la restante quota, pari a euro 115.308.378,00, del capitolo 1710 dello stato di previsione del predetto Ministero relativo all'esercizio finanziario 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» e, in particolare, le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012;

Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati in base ai criteri stabiliti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2001, n. 172, ai fini del riparto del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio per l'anno 2013;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, formulato nell'adunanza del 19 dicembre 2013;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 68/2012, riguardante, in particolare, i criteri e le modalità di riparto, il Fondo integrativo statale è ripartito, nell'anno 2013, secondo i criteri previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità con decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.

3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2013

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e dei dati trasmessi dalle regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2013 è ripartito secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse trasferite alle regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2013-2014.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2952

ALLEGATO

Tabella di riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2013

Regioni	Quota di riparto relativa agli alloggi (15% del Fondo)		Quota di riparto relativa agli idonei (35% del Fondo)		Quota di riparto relativa alla spesa (50% del Fondo)		Quota di riparto relativa alle borse concesse a studenti provenienti da Paesi poveri	Riparto teorico Fondo Anno 2013	**Riparto Fondo con applicazione art. 16 commi 6, 7 e 8 Anno 2013**
	%	Importo	%	Importo	%	Importo			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
								b + d + f + g	
ABRUZZO	0,98%	€ 215.641,18	3,03%	€ 1.546.526,07	2,89%	€ 2.106.879,58	€ 3.200,00	€ 3.872.246,83	**€ 3.434.082,11**
BASILICATA	0,32%	€ 71.133,58	0,64%	€ 326.439,21	1,18%	€ 859.025,59	€ -	€ 1.256.598,39	**€ 669.183,05**
CALABRIA	5,67%	€ 1.242.317,24	4,88%	€ 2.494.732,51	3,48%	€ 2.542.606,89	€ 51.200,00	€ 6.330.856,63	**€ 5.614.487,53**
CAMPANIA	1,63%	€ 356.788,13	6,32%	€ 3.228.966,97	1,00%	€ 733.556,65	€ 25.600,00	€ 4.344.911,75	**€ 2.804.600,19**
EMILIA ROMAGNA	7,95%	€ 1.740.812,43	10,65%	€ 5.440.247,52	19,10%	€ 13.943.529,47	€ 489.600,00	€ 21.614.189,42	**€ 16.002.588,00**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,78%	€ 828.398,19	2,35%	€ 1.198.973,87	2,62%	€ 1.909.839,57	€ 188.800,00	€ 4.126.011,64	**€ 5.247.640,03**
LAZIO	6,42%	€ 1.406.428,58	12,22%	€ 6.245.992,06	13,25%	€ 9.668.609,38	€ 457.600,00	€ 17.778.630,02	**€ 15.766.886,28**
LIGURIA	2,41%	€ 527.060,65	1,67%	€ 852.842,74	2,24%	€ 1.638.412,80	€ 140.800,00	€ 3.159.116,19	**€ 2.801.645,89**
LOMBARDIA	20,04%	€ 4.387.877,92	8,43%	€ 4.307.150,21	8,57%	€ 6.257.538,32	€ 451.200,00	€ 15.403.766,46	**€ 13.660.750,78**
MARCHE	8,78%	€ 1.922.847,19	3,40%	€ 1.738.573,02	4,15%	€ 3.031.944,76	€ 192.000,00	€ 6.885.364,97	**€ 4.437.400,97**
MOLISE	0,00%	€ -	0,48%	€ 243.814,36	0,35%	€ 256.655,00	€ 19.200,00	€ 519.669,36	**€ 796.005,96**
PIEMONTE	6,05%	€ 1.325.773,17	4,85%	€ 2.476.512,41	2,06%	€ 1.502.235,70	€ 444.800,00	€ 5.749.321,28	**€ 6.338.992,50**
PUGLIA	4,09%	€ 896.171,14	6,47%	€ 3.306.567,34	9,26%	€ 6.758.695,45	€ 92.800,00	€ 11.054.233,92	**€ 10.208.328,73**
SARDEGNA	3,48%	€ 762.865,68	5,32%	€ 2.718.093,66	4,08%	€ 2.981.021,25	€ 16.000,00	€ 6.477.980,59	**€ 4.112.439,89**
SICILIA	5,44%	€ 1.190.227,29	13,60%	€ 6.948.201,79	8,92%	€ 6.508.963,47	€ 38.400,00	€ 14.685.792,55	**€ 19.648.502,74**
TOSCANA	10,80%	€ 2.364.771,58	8,21%	€ 4.196.002,53	6,80%	€ 4.964.402,28	€ 406.400,00	€ 11.931.576,40	**€ 20.285.031,95**
UMBRIA	3,41%	€ 746.062,47	2,16%	€ 1.104.574,47	4,60%	€ 3.356.368,01	€ 57.600,00	€ 5.264.604,95	**€ 4.668.887,73**
VALLE d'AOSTA	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,16%	€ 117.279,47	€ 3.200,00	€ 120.479,47	**€ 342.945,17**
VENETO	8,73%	€ 1.912.765,27	5,33%	€ 2.720.986,55	5,28%	€ 3.855.575,35	€ 179.200,00	€ 8.668.527,17	**€ 12.403.478,49**
TOTALE	100,0%	€ 21.897.941,70	100,0%	€ 51.095.197,30	100,0%	€ 72.993.139,00	€ 3.257.600,00	€ 149.243.878,00	**€ 149.243.878,00**

14A09781

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014 è stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive ed agricole, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di circa 800 persone dalle loro abitazioni e l'isolamento di numerose frazioni ed alcuni comuni, nonché la perdita di una vita umana;

Considerato che l'art. 2, del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185 ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 56 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Piemonte del 15 ottobre e del 10, 18 e 24 novembre 2014;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre e del 17 dicembre 2014;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 27 al 29 ottobre ed il 19 e 20 novembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Piemonte provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 31.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il Presidente: RENZI

14A09927

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 e che il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive ed agricole, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni e l'isolamento di alcune frazioni;

Considerato che l'art. 2, del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185 ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 56 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Toscana del 31 ottobre e del 4, 17 e 26 novembre 2014;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 28 novembre e del 17 dicembre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 21.971.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il Presidente: RENZI

14A09928

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014.

Modifica al decreto 21 novembre 2001, recante: «Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera *n)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'art. 168-*bis* con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli ivi indicati;

Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-*bis* del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto l'art. 167, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute;

Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto art. 167, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato di cui al previgente art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 167 del testo unico delle imposte sui redditi sono comunque suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di un'ulteriore valutazione sia della legislazione fiscale dei suddetti Stati e territori sia dell'attuazione di un adeguato scambio di informazioni con gli stessi Paesi;

Considerato che il Granducato del Lussemburgo risulta incluso tra i Paesi elencati nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativamente al regime delle società holding disciplinato dalla locale legge del 31 luglio 1929;

Considerato che nel Granducato del Lussemburgo la legge locale del 31 luglio 1929 in materia di società holding è stata abrogata dalla legge del 22 dicembre 2006, in vigore dal 31 dicembre 2010;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

1. È soppresso il numero 9) dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante «Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

14A09886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 novembre 2014.

Integrazione delle deleghe attribuite al Sottosegretario di Stato sig.ra Barbara Degani.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.":

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, concernente la propria nomina a Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale la Sig.ra Barbara Degani è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2014 con il quale sono state individuate le attribuzioni da delegare al predetto Sottosegretario di Stato Sig.ra Barbara Degani;

Considerati gli impegni istituzionali collegati all'Esposizione Universale EXPO Milano 2015, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuta la necessità di integrare le deleghe attribuite Sottosegretario di Stato Sig.ra Barbara Decani;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 marzo 2014, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al Sottosegretario di Stato, Sig.ra Barbara Degani sono altresì delegate, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, le attribuzioni volte all'assolvimento degli impegni istituzionali collegati all'Esposizione Universale EXPO Milano 2015, provvedendo altresì alla sottoscrizione di ogni atto ad esso correlato, per quanto di competenza del Ministero, salvo che il Ministro non ritenga di provvedervi personalmente.".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 4419

14A09921

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2014.

Proroga del termine per l'attivazione della trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato in data 19 marzo 2014, recante "le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313";

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto 19 marzo 2014, che fissa al 31 dicembre 2014 il periodo transitorio, entro cui i comuni che non hanno provveduto ad attivare la trasmissione possono ancora comunicare la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le persone sono nate all'estero o per le quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;

Considerato che ad oggi solo 1000 comuni hanno chiesto ed ottenuto l'attivazione della procedura;

Ritenuto che occorre prevedere una proroga al predetto termine, per dare modo ai restanti comuni di procedere all'attivazione della suddetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 11, comma 3, del decreto dirigenziale 19 marzo 2014 è prorogato al 30 giugno 2015.

2. Gli uffici locali provvedono alla restituzione delle comunicazioni concernenti l'avvenuta morte delle persone trasmesse dai comuni dopo il termine di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il direttore generale: PICCIRILLO

14A09868

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» che prevede che gli esami per il conseguimento delle suddette patenti di guida si svolgano con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità;

Tenuto conto della necessità di definire le prove dell'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1, C1E con codice unionale 97, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;

Considerato, pertanto, opportuno provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 è sostituito dal seguente:

«6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. Il questionario è così composto:

a) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E con codice unionale 97, da 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 1;

b) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;

c) per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;

d) per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da parte di candidato già in possesso della categoria Cl, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;

e) per il conseguimento della patente di categoria D1 o DlE, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;

f) per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;

g) per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da parte di candidato già in possesso della categoria D1, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2.».

2. Le prove d'esame di teoria non disciplinate dal comma 1, sono svolte con sistema orale, sulla base del programma d'esame afferente alla categoria di patente da conseguire.

Art. 2.

Applicabilità ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 4175

14A09777

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n°1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Specie	Codice Sian	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Soia	4372	MAGNUM	Venturoli Sementi s.r.l.	All Seeds s.r.l. - Treviso

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09779

DECRETO 11 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- Piogge alluvionali del 29 luglio 2014 nella provincia di Perugia.

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Perugia:

piogge alluvionali del 29 luglio 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Perugia, Sant'Anatolia Di Narco, Spoleto, Vallo di Nera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A09780

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.I. Allestimenti Informatici società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «A.I. Allestimenti Informatici società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il corriere non ha potuto consegnare la comunicazione di avvio del procedimento al liquidatore che è risultato essere sconosciuto alla residenza indicata sulla visura camerale;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.I. Allestimenti Informatici società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10328861009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Caso, nato ad Altamura (BA) il 2 agosto 1952 ed ivi domiciliato in via G. Giusti n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09745

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Impeltermica società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 30 maggio 2012, e della successiva relazione di mancato accertamento in data 27 agosto 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Impeltermica società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto che il corriere non ha potuto consegnare la comunicazione di avvio del procedimento al liquidatore che è risultato essere trasferito dal domicilio indicato sulla visura camerale;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Impeltermica società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10452071003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Santo Emanuele Mungari, nato a Crotone il 27 gennaio 1971, e domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto n. 108.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09746

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La famiglia società cooperativa edilizia», in Toritto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 7 luglio 2014 n. 148/2014 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Famiglia società cooperativa edilizia»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Famiglia società cooperativa edilizia», con sede in Toritto (BA) (codice fiscale 80021880721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente in corso Cavour, 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09747

DECRETO 21 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa editrice il patto in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale in data 29 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa editrice Il Patto in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa editrice Il Patto in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 06837381000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Puletti, nato a Roma il 1° luglio 1962 ed ivi e domiciliato in via Nizza n. 128.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09800

DECRETO 21 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Masseria società cooperativa», in Crosia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 aprile 2013, trasmessa alla competente divisione VI in data 13 giugno 2013, nella quale il liquidatore dichiara lo stato di insolvenza della società «La Masseria società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Masseria società cooperativa», con sede in Crosia (Cosenza) - (codice fiscale n. 02145450785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Foti, nato a Reggio Calabria in data 8 luglio 1958 e domiciliato in Roma, via del Cancello n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09801

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 18 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n.410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Viste le note prot.n. 60003.17/12/2014.0009138, prot. n. 60003.17/12/2014.0009148 e prot.n. 60003.17/12/2014.0009149, con cui l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili di sua proprietà;

Ritenuto che l'art.1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore: REGGI

Allegato A)

PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
Roma	Roma	Immobile Via Guidubaldo Del Monte - Roma	Via Guidubaldo Del Monte N. 22 - 24 - 26 - 30 - 32 - 34 - 36	NCT	538	10		
					538	677		
					538	119		
				NCF	538	10	2	
					538	10	5	
					538	10	501	
					538	10	502	
					538	119		Bene comune non censibile

PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
Firenze	Firenze	Palazzo INAIL Via de Benci	Via dei Benci 4	NCT	174	438		
						505		
				NCF	174	438	2 (graffata con part. 505 sub. 6)	
							3 (graffata con part. 505 sub. 8)	
							4 (graffata con part 505 sub. 9)	
						505	6 (graffata con part. 438 sub.2)	
							8 (graffata con part. 438 sub.3)	
							9 (graffata con part. 438 sub.4)	
							1	
							7	
							10	
							11	

							12 14 15	

PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE E INDIRIZZO	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
Lucca	Lucca	Complesso immobiliare denominato "Palazzo Tommasi", sito nel Comune di Lucca, con accesso da Piazza Santa Maria Bianca Forisportam n. 8 e Via della Rosa n. 1	NCF	198	161	Bene comune non censibile, senza sub. (graffata con part. 163 sub. 32)	
					162	8 (graffata con part. 163 sub. 20) 9 (graffata con part. 163 sub. 21 e con part. 165 sub. 4) 10 (graffata con part. 163 sub. 23) 11 (graffata con part. 163 sub. 26) 12 (graffata con part. 163 sub. 29) 13 (graffata con part. 163 sub. 30)	
						--	
					163	1 20 (graffata con part. 162	

						sub. 8) 21 (graffata con part. 162 sub. 9 e part. 165 sub 4) 22 23 (graffata con part. 162 sub. 10) 24 25 26 (graffata con part. 162 sub. 11) 27 28 29 (graffata con part. 162 sub. 12) 30 (graffata con part. 162 sub. 13) 31 32 (graffata con part. 161) 33 34	
					165	-- 3 4 (graffata con part. 162 sub. 9 e part. 163 sub. 21)	

14A09887

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della Regione Liguria: presa d'atto ai sensi delibera CIPE n. 41/2012. (Delibera n. 32/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 e gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e in particolare l'art. 16, comma 2, in cui sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2009), concernente la presa d'atto fra gli altri, anche del PAR Liguria FSC 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino», all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6/2013) concernente il «Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Liguria - presa d'atto della riprogrammazione delle risorse 2007-2013»;

Vista la delibera 8 marzo 2013, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/2013) concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione ed in particolare l'attuazione dell'art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (Riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario), nonché disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;

Vista la nota n. 2209 del 17 giugno 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Liguria, approvato con la citata delibera n. 11/2009 e già oggetto di una prima riprogrammazione con la predetta delibera n. 110/2012;

Considerato che la riprogrammazione di cui alla proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di sorveglianza del PAR con la decisione n. PG/2014/81768 del 18 aprile 2014 e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere n. 166/2007 e n. 41/2012;

Considerato in particolare che la riprogrammazione del detto Programma prevede anzitutto una modifica del piano finanziario, con significativa riduzione del valore complessivo degli interventi del PAR, che passa dagli iniziali 342,064 milioni di euro assegnati con la delibera n. 166/2007 a un importo di 302,754 milioni di euro;

Considerato altresì che tale riduzione deriva innanzitutto dalla decisione della Regione Liguria di applicare al programma le riduzioni di cui alle richiamate delibere n. 1/2009 e n. 1/2011, che avevano portato l'effettivo contributo FSC 2007-2013 a 288,507 milioni di euro;

Tenuto conto che tale disponibilità, nella proposta in esame, risulta ulteriormente ridotta in via prudenziale, per l'anno 2015, di un importo pari a 32.586.839 euro, per fronteggiare le possibili riduzioni di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 recepito con la delibera n. 14/2013, nonché di un ulteriore importo di 17.959.000 euro, quale possibile riduzione prevista dall'art. 1, comma 522, della legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013);

Considerato pertanto che, a seguito della complessiva riduzione prudenziale di 50.545.839 euro, l'effettiva disponibilità di risorse FSC 2007-2013 per la copertura del Programma della Regione Liguria risulta al momento prudenzialmente quantificata in 237.961.161 euro;

Considerato che la regione ha individuato alcuni interventi da tenere sospesi a tempo indeterminato per un valore di 15.607.133,75 euro e ha che stimato ribassi d'asta par un importo di 49.186.572 euro, prevedendo di riutilizzare tali risorse ad integrazione del piano finanziario del PAR che pertanto assume il suddetto valore di 302.754.866,75 euro;

Tenuto conto che le risorse disponibili per il finanziamento del PAR potranno essere superiori a quanto indicato ove fosse possibile per la regione avvalersi, per le indicate riduzioni di cui al decreto-legge n. 95/2012 e alla legge n. 147/2013, del patto verticale incentivato anche per il 2015, così come già operato per le riduzioni di cui al decreto-legge n. 95/2012, annualità 2013 e 2014;

Considerato altresì che la proposta prevede, tra le principali modifiche:

Asse A «Competitività del sistema economico»: riduzione complessiva della dotazione finanziaria da 147,8 milioni di euro a 106,2 milioni di euro, con un decremento di 41,6 milioni; nell'ambito di tale asse, tuttavia, viene previsto l'incremento, per circa 5 milioni di euro, della dotazione FSC in favore degli «Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate dall'alluvione», che passa da 16 a 21 circa milioni di euro;

Asse B «Competitività del Sistema ambiente e territorio»: riduzione complessiva della dotazione finanziaria, che passa da 141,1 milioni di euro a 112,5 milioni di euro, con un decremento di 28,6 milioni;

Asse C «Sviluppo capitale umano»: rafforzamento dell'asse e incremento per 5,1 milioni di euro della relativa dotazione finanziaria, che passa da 17,8 milioni a 22,9 milioni di euro;

Asse D «Migliorare la governance»: riduzione complessiva di 0,8 milioni di euro della relativa dotazione FSC, che passa da 5,3 milioni a 4,5 milioni di euro;

Asse E «Miglioramento dell'offerta sanitaria ligure»: significativo rafforzamento dell'asse, la cui dotazione FSC si incrementa di 26,6 milioni di euro, passando da 30,1 milioni a 56,7 milioni;

Considerato che la riprogrammazione proposta comporta, nel complesso, scostamenti finanziari superiori alla soglia del 20 per cento, fissata dalla citata delibera n. 41/2011, nell'ambito degli assi strategici, E «Miglioramento dell'offerta sanitaria» (+88 per cento) e A2, «Accessibilità e mobilità sostenibile» relativamente al progetto «interventi sulla viabilità e su infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali» (+31 per cento) e che ne rende pertanto necessario l'esame da parte di questo comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3327-P del 1° agosto 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto:

In linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della Regione Liguria, per un valore aggiornato del Programma pari a 302.754.866,75 euro, come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Regione Liguria sono trasferite alla medesima regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente
RENZI

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3644

Allegato

Nuovo piano finanziario PAR Liguria 2007-2013

(in euro)

Strategia DUP	Asse	n. Progetto PAR	Progetti	Quota FSC PIANO vigente	Quota FSC PIANO "riprogrammato"	Quota FSC progetti sospesi	Variazioni risorse FSC	Azioni cardine
				[a]	[b]	[c]	[d]=[b-a]	[e]
A. Competitività del sistema economico	A1. Ricerca e Innovazione		***Subtotale A.1***	**57.000.000,00**	**56.500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**50.500.000,00**
		1	Insediamento facoltà Ingegneria nel Polo Tecnologico di Erzelli	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		2	Distretto ligure per le tecnologie marine (SP)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		3	Poli Universitari decentrati	6.500.000,00	6.000.000,00	0,00	-500.000,00	
		4	Programma triennale per la ricerca e innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
	A2. Accessibilità e mobilità sostenibile		***Subtotale A.2***	**90.827.140,26**	**49.691.413,63**	**3.300.000,00**	**-41.135.726,63**	**39.790.273,37**
		1	Terzo lotto dell'Aurelia bis di La Spezia	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00
		2	Tunnel stradale Fontanabuona	25.000.000,00	1.399.972,00	0,00	-23.600.028,00	1.399.972,00
		3	Fondo per la progettazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		4	Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale	5.847.741,26	7.937.741,26	3.300.000,00	2.090.000,00	
		7	Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiale dall'alluvione	16.000.000,00	20.974.301,37	0,00	4.974.301,37	20.974.301,37
		5	Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole	17.416.000,00	17.416.000,00	0,00	0,00	17.416.000,00
		6	Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile	563.399,00	563.399,00	0,00	0,00	
		8	Uscita autostradale mezzi di soccorso ospedale S. Paolo (SV)		400.000,00	0,00	400.000,00	
			TOTALE Strategia A	**147.827.140,26**	**106.191.413,63**	**3.300.000,00**	**-41.635.726,63**	**90.290.273,37**
B. Competitività del sistema Ambiente e Territorio	B1. Miglioramento qualità ambientale e territoriale		***Subtotale B.1***	**69.856.567,00**	**64.273.871,32**	**3.835.864,17**	**-5.582.695,68**	**55.433.871,32**
		1	Riconversione aree industriali - 2 interventi	5.000.000,00	5.000.000,00	2.635.864,17	0,00	
		8	Potenziamento strutture laboratoristiche e delle reti di rilevamento in automatico delle acque di ARPAL	2.640.000,00	3.840.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		2	Regimazione idraulica tratto terminale Entella	8.000.000,00	276.000,00	0,00	-7.724.000,00	276.000,00
		3	Regimazione idraulica tratto terminale Nervia	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00
		1	Riqualificazione abitato Comune di Arcola	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00
		4	Riconversione dei parchi ferroviari di Busalla e Ronco	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
		5	Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera	2.400.000,00	1.948.292,30	0,00	-451.707,70	1.948.292,30
		6	Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio	4.000.000,00	3.307.944,60	0,00	-692.055,40	3.307.944,60
		9	Nuove opere pubbliche (completamento lungomare Deiva Marina)	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
		7	Programmi strategici regionali	27.636.567,00	24.637.634,42	0,00	-2.998.932,58	24.637.634,42
		10	Scolmatore torrente Bisagno 1° lotto	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		11	Completamento passeggiata litorale Borghetto S. Spirito		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		12	Parcheggio di Badalucco		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		13	Urbanizzazione di Balestrino		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
		14	Framura. III lotto completamento passeggiata a mare		624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00
	B.2 Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali		***Subtotale B.2***	**71.200.643,90**	**48.232.146,18**	**7.320.000,00**	**-22.968.497,72**	**20.398.159,06**
		1	Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione	33.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-23.500.000,00	
		6	Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale	13.650.000,00	14.310.765,44	0,00	660.765,44	
		3	Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri	7.000.000,00	6.747.515,16	320.000,00	-252.484,84	6.747.515,16
		4	Completamento rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		5	Parco costiero del Ponente ligure	7.550.643,90	8.150.643,90	0,00	600.000,00	8.150.643,90
		8	Infrastrutture per valorizzazione impianti sciistici (S. Stefano e Monesi)	4.000.000,00	3.523.221,68	2.000.000,00	-476.778,32	
			TOTALE Strategia B	**141.057.210,90**	**112.506.017,50**	**11.155.864,17**	**-28.551.193,40**	**75.832.030,38**
C. Sviluppo capitale umano	C1.Modern. sist. istruz. e formaz.	3	Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti	13.624.000,00	15.851.786,77	1.151.269,58	2.227.786,77	
		4	Palestre e strutture sportive		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	
		1	Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE Strategia C	**17.774.000,00**	**22.901.786,77**	**1.151.269,58**	**5.127.786,77**	**0,00**
E. Miglioramento offerta sanitaria ligure	E. Sanità		***subtotale linea E1 - Razionalizzazione presidi ospedalieri***	**12.955.050,00**	**37.505.050,01**	**0,00**	**24.550.000,01**	**37.505.050,01**
			subtotale linea E2 - Potenziamento strutture territoriali	**10.333.447,84**	**12.333.447,84**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.333.447,84**
			subtotale linea E3 - Rinnovo attrezzature	**6.843.500,00**	**6.843.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.843.500,00**
			TOTALE Strategia E	**30.131.997,84**	**56.681.997,85**	**0,00**	**26.550.000,01**	**56.681.997,85**
D. Migliorare la governance		1	Rafforzamento della PA	5.000.000,00	4.200.000,00	0,00	-800.000,00	
		2	Sistema Conti Pubblici Territoriali	273.651,00	273.651,00	0,00	0,00	
			TOTALE Strategia D	**5.273.651,00**	**4.473.651,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
			TOTALE	**342.064.000,00**	**302.754.866,75**	**15.607.133,75**	**-39.309.133,25**	**222.804.301,60**

14A09769

DELIBERA 1° agosto 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse agli Istituti Italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 43). (Delibera n. 34/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico (MISE);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visti in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, che determina fra l'altro in 54.810 milioni di euro la dotazione aggiuntiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 e il comma 43 del medesimo art. 1, il quale dispone che il CIPE, con riferimento al riparto delle risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, assegni risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, tenuto conto dei rispettivi programmi pluriennali ed entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinando tali risorse alla realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno;

Considerato che il citato comma 43 prevede inoltre che, ai fini dell'assegnazione di risorse, i predetti Istituti presentino al DPS i relativi programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla realizzazione degli stessi programmi, mentre, ai fini di rendicontazione, viene prevista la presentazione con cadenza annuale di una relazione sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la proposta n. 2209 del 17 giugno 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente l'assegnazione, in favore degli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli, delle risorse di cui al citato art. 1, comma 43, della legge n. 147/2013;

Considerato che la predetta nota informativa del DPS illustra sinteticamente il quadro dei fabbisogni finanziari di ciascun Istituto per il triennio 2014-2016 indicati nei rispettivi programmi triennali presentati in data 28 febbraio 2014, fabbisogni che, al netto delle quote di cofinanziamento di privati e di altre amministrazioni pubbliche, ammontano a 1.000.000 di euro annui per ciascun Istituto a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

Tenuto conto che i due Istituti svolgono da anni numerose attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea nelle aree del Mezzogiorno, promuovendo lo sviluppo di studi filosofici, storici, giuridici, culturali, economici e scientifici anche mediante pubblicazioni, conferenze, seminari e corsi in numerose discipline umanistiche e scientifiche, dei quali - come indicato nella suddetta nota informativa - è stato realizzato un significativo lavoro di digitalizzazione che continuerà a essere oggetto di implementazione nel triennio 2014-2016, al fine di permettere un'ampia fruizione online della documentazione in possesso degli stessi Istituti;

Considerato inoltre che, come evidenziato nella nota del DPS, l'Istituto italiano per gli studi storici, sito nella sede monumentale di Palazzo Filomarino, deve ripetutamente far fronte a numerose attività di manutenzione e restauro necessarie a mantenere l'alto livello di decoro e di prestigio dell'edificio;

Ritenuto necessario, anche in considerazione della mancata contribuzione statale a favore degli Istituti negli ultimi 4 anni (periodo 2010-2013), assicurare con urgenza la copertura delle esigenze finanziarie dei due Istituti per l'anno in corso e ritenuto pertanto di assegnare in via definitiva, per l'anno 2014, l'importo di 1.000.000 di euro a favore di ciascuno dei due Istituti, e in via programmatica, per le annualità 2015 e 2016, il restante importo di 4.000.000 di euro, articolato in 1.000.000 di euro annuo

per ciascuno dei due Istituti, rinviandone l'assegnazione definitiva al momento del riparto delle risorse FSC periodo per il 2014-2020;

Ritenuto inoltre di accogliere le indicazioni contenute nella proposta citata in ordine alle modalità di erogazione delle risorse assegnate e ai criteri di impiego delle stesse da parte dei due Istituti, criteri volti a soddisfare rispettivamente esigenze di urgenza e di opportuna trasparenza nell'utilizzazione delle risorse assegnate;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la odierna nota n. 3327-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli

Per le motivazioni indicate in premessa e al fine di assicurare con urgenza, per l'anno in corso, la copertura delle esigenze finanziarie dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici con sede in Napoli, viene disposta l'assegnazione in via definitiva, per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno dei detti Istituti, a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Viene altresì disposta l'assegnazione in via programmatica, per gli anni 2015 e 2016, dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, nella misura di 1 milione di euro annuo per ciascuno dei detti istituti. L'assegnazione definitiva di tali risorse per i due anni indicati sarà disposta in sede di riparto del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020.

2. Modalità di erogazione delle risorse assegnate

Per le medesime motivazioni di urgenza sopra richiamate, le risorse assegnate in via definitiva per l'anno 2014 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici con sede in Napoli, di cui al precedente punto 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno dei detti Istituti, saranno erogate mediante:

una prima anticipazione nella misura del 50 per cento della rispettiva quota annuale;

un secondo trasferimento, pari a un ulteriore 40 per cento di tale quota, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, pari al 10 per cento della medesima quota annuale, alla presentazione della documentazione finale di spesa pari all'intero contributo per l'anno 2014.

3. Relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate

Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della richiamata legge n. 147/2013, gli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli relazioneranno annualmente al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, tramite il DPS, sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente e sul rispetto dei criteri di trasparenza previsti nella nota informativa allegata alla proposta n. 2209 del 17 giugno 2014 di cui alle premesse che viene approvata con la presente delibera.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3612

14A09770

DELIBERA 1° agosto 2014.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del Miur: Città della Scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza (Decreto Legislativo n. 204/1998, articolo 2). (Delibera n. 35/2014)**.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'art. 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 nel quale viene previsto fra l'altro che il MIUR contribuirà allo sviluppo delle tecnologie individuate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) come ambiti di intervento strategici per lo sviluppo del Paese, tra i quali vengono citate le «Tecnologie innovative per i Beni e le attività culturali»;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1 del 25 luglio 2014, con la quale - ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo n. 204/1998 - viene proposto il finanziamento a valere sul FISR di un

importo di 3,116 milioni di euro a favore del progetto «Città della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza», richiesto dalla Fondazione IDIS - Città della Scienza;

Considerato che, come evidenziato nella detta proposta n. 1/2014, si tratta di un progetto, di durata biennale, incentrato sulle «Tecnologie per i beni e le attività culturali», concernente l'incentivazione della ricerca e sviluppo (R&*S)*, nell'ambito delle cosiddette «tecnologie abilitanti»;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 4574 del 23 gennaio 2014, ha comunicato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca la disponibilità di risorse del FIRS (capitolo 7310/MEF) pari a 24,116 milioni di euro per l'anno 2014, utilizzabili tra l'altro per il finanziamento del citato progetto «Città della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza»;

Tenuto conto dell'illustrazione della proposta svolta nella riunione preparatoria del 30 luglio 2014 da parte del rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013;

Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all'esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, anche al fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;

Vista la odierna nota n. 3327-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato dell'istruzione, università e ricerca;

Delibera:

1. A valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 204/1998, l'assegnazione della somma di 3,116 milioni di euro a favore della Fondazione IDIS - Città della Scienza, per la realizzazione del progetto «Città della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza», di durata biennale, concernente l'incentivazione della R&S, nell'ambito delle cosiddette «tecnologie abilitanti», ovvero «tecnologie dotate di valenza abilitante nei confronti dell'attività umana del futuro».

2. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di riferimento - dell'intervento finanziato con la presente delibera e sull'utilizzazione delle relative risorse.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3646

14A09771

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 2014.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss.mm., ed in particolare l'art. 36;

Vista la delibera del 30 settembre 2014, con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso il 26 settembre 2014, ha approvato alcune modifiche allo Statuto di Ateneo.

Vista la nota rettorale del 1° ottobre 2014, prot. 117317, con la quale le predette delibere del Senato accademico e Consiglio di amministrazione sono state trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per i controlli di competenza;

Viste le note di riscontro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2014, prot. 28082, e del 26 novembre 2014, prot. 29863;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania di cui in premessa è modificato come segue:

l'art. 6, comma 3, lett. *f)*, è modificato e sostituito dal seguente:

Spetta al rettore:

(…)

f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge

ed in particolare dall'art. 10 della legge n. 240/2010, nei confronti del personale docente e degli studenti;

l'art. 6, comma 5, lett. *b)*, è modificato e sostituito dal seguente:

L'elettorato attivo spetta:

(…)

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore;

l'art. 7, comma 2, lett. *b)* e *c)*, è modificato e sostituito dal seguente:

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

(…)

b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;

c) otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori;

l'art. 7, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

3. I docenti di cui alla lettera *c)* del secondo comma, saranno eletti con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:

a) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare;

b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

l'art. 7, comma 7, è modificato e sostituito dal seguente:

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

l'art. 8, comma 2, lett. *b)* e *c)*, è modificato e sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

(…)

b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, né rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore nell'ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all'avviso pubblico;

c) quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati;

l'art. 11, comma 5, è modificato e sostituito dal seguente:

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

l'art. 12, comma 8, è abrogato.

è inserito il seguente art. 12-*bis* - Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell'Ateneo e di raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.

2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli studenti.

3. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto nell'ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale.

4. Modalità di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta.

l'art. 14, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il

Direttore del Dipartimento, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

l'art. 15, comma 2, è modificato e sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente Statuto.

l'art. 16, comma 1, lett. *a)*, è modificato e sostituito dal seguente:

La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:

a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento;

l'art. 16, comma 3, è abrogato.

Art. 18, comma 4, lett. *b)*, *d)*, *e) f)*, *g)*, *h)* è modificato e sostituito dal seguente:

Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:

(…)

b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all'unità superiore;

(…)

d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;

e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Facoltà;

f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;

g) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;

h) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti.

l'art. 19, comma 1, lett. *a)*, è modificato e sostituito dal seguente:

(…)

a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;

l'art. 20, comma 1, è modificato e sostituito dal seguente:

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unità superiore.

l'art. 21, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.

l'art. 23, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa.

è inserito il seguente art. 23-*bis* - Scuola Superiore di Catania

1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza nonché la collaborazione interdisciplinare. L'attività della Scuola è indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e della qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, in particolare nell'area del Mediterraneo, favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali.

2. L'accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che valorizzino il merito individuale degli aspiranti.

3. La vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania.

4. Le attività, il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento.

è inserito il seguente art. 24-*bis* - Azienda agraria sperimentale

1. L'Azienda agraria sperimentale è struttura dell'Università di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dell'area scientifico-disciplinare di agraria.

2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università, nonché gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.

3. Le attività, il funzionamento e gli organi dell'Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento.

è inserito il seguente art. 25-*bis* - Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell'Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.

2. L'Università fa propri i principi dell'accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

è inserito il seguente art. 25-*ter* - Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attività di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società; a tale fine, collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali.

l'art. 26 è abrogato

l'art. 31, comma 4, è modificato e sostituito dal seguente:

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, nel rispetto delle norme e dei principi di legge in materia di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.

l'art. 32, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

l'art. 35, comma 1, è modificato e sostituito dal seguente:

1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

l'art. 35, comma 2, è abrogato;

l'art. 36, comma 2, è modificato e sostituito dal seguente:

2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

l'art. 37, comma 6, è modificato e sostituito dal seguente:

6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato.

è inserito il seguente art. 42-*bis* - Modifiche sulla composizione degli organi collegiali. Norma transitoria

Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non si applicano ai mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche statutarie entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catania, 1° dicembre 2014

Il Rettore: PIGNATARO

14A09778

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferro saccarato FME»

Estratto determina V&A n. 2530 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale FERRO SACCARATO FME.

Numero di procedura: SE/H/0627/001/II/005.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP, relativamente al medicinale FERRO SACCARATO FME, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038342010 - «20 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml;

038342022 - «20 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile/per infusione» 10×5 fiale in vetro da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Medical Care Nephrologica Deutschland Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg v.d.H. -Germania, Else-Kroner-Strasse 1, Cap. 61346, Germania (DE).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09853

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bocouture»

Estratto determina V&A n. 2526 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata, relativamente al medicinale BOCOUTURE.

Numero di procedura: DE/H/2619/001/II/023.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale BOCOUTURE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

040016014 - «4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 50 unità;

040016026 - «4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro da 50 unità;

040016038 - «4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro da 50 unità;

040016040 - «4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 50 unità.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Merz Pharmaceuticals Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt/Main-Germania, Eckenheimer Landstrasse 100, Cap. 60318, Germania (DE).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09854

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Sandoz GMBH».

Estratto Determina V&A n. 2523 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ESCITALOPRAM SANDOZ GMBH.

Numero di procedura: n. NL/H/2512/001/II/003.

È autorizzato l'aggiornamento del Risk Management Plan come previsto da Good Pharmacovigilance Practice Modulo 5, relativamente al medicinale Escitalopram Sandoz GmbH, nelle forme e confezioni:

041643014 - "20 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce;

041643026 - "20 mg/ml gocce orali, soluzione" 5 flaconi in vetro da 15 ml con contagocce.

Titolare AIC: Sandoz GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Kundl, Biochemiestrasse 10, cap 6250, Austria (AT).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09855

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemzar»

Estratto determina V&A n. 2522 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale GEMZAR;

Numero di procedura: n. SE/H/0261/001-002/II/033.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Gemzar, nelle forme e confezioni sottoelencate:

029452012 - "1 g polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 1 g;

029452024 - "200 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 200 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze (FI), Via Gramsci, 731/733, cap 50019, Italia, codice fiscale 00426150488.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09856

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copegus»

Estratto determina V&A n. 2521 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB, relativamente al medicinale COPEGUS.

Numeri di procedura:

n. NL/H/0352/001-002/II/084;

n. NL/H/0352/001-002/IB/078.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale copegus, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035745013 - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

035745025 - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

035745037 - 28 compresse rivestite con film da 200 mg;

035745049 - 112 compresse rivestite con film da 200 mg;

035745052 - "400 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in flacone hdpe;

035745064 - "400 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in flacone hdpe.

È inoltre autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione delle confezioni da:

035745013 - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

035745025 - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

035745037 - 28 compresse rivestite con film da 200 mg;

035745049 - 112 compresse rivestite con film da 200 mg;

a:

035745013 - "200 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in flacone hdpe;

035745025 - "200 mg compresse rivestite con film" 168 compresse in flacone hdpe;

035745037 - "200 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in flacone hdpe;

035745049 - "200 mg compresse rivestite con film" 112 compresse in flacone hdpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Piazza Durante, 11, cap 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09857

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilate»

Estratto determina V&A n. 2520 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale WILATE.

Numero di procedura: n. DE/H/0471/003-004/II/023.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Wilate, nelle forme e confezioni sottoelencate:

039385036 - "500UIFVIII/500UIVWF polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 fla.no polvere + 1 fla.no solvente 5 ml + siringa + settrasf + setinfu.ne + 2 tamp.imb.alcol;

039385048 - "1000UIFVIII/1000UIVWF polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 fla.no polvere + 1 fla.no solvente 10 ml + siringa + settrasf + setinfu.ne + 2 tamp.imb.alcol.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa (PI), via Cisanello, 145, cap 56100, Italia, codice fiscale 01887000501.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09858

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixnove»

Estratto determina V&A n. 2519 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FIXNOVE.

Numero di procedura: n. AT/H/0177/001-003/II/030.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Fixnove, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038324024 - "600 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 5 ml solvente;

038324036 - "1200 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml solvente.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Piazzale dell'Industria, 20, cap 00144, Italia, codice fiscale 00492340583.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09859

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip»

Estratto Determina V&A N° 2525 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PERIOCHIP;

Numero di procedura: N° UK/H/0212/001/II/035

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PERIOCHIP, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034089019 - "2,5 mg inserti dentali" blister da 10 inserti dentali

034089021 - "2,5 mg inserti dentali" blister da 2 inserti dentali

034089033 - "2,5 mg inserti dentali" blister da 20 inserti dentali

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Dexcel Pharma LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Daventry - Northamptonshire, 7 Sopwith Way - Drayton Fields, CAP NN11 8PB, Gran Bretagna (GB)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09860

CORTE DEI CONTI

Istituzione del sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali

La Corte dei conti in coerenza con i processi evolutivi che la P.A. sta portando avanti per la comunicazione informatica tra Amministrazioni ed in linea con la tendenza normativa volta alla digitalizzazione delle relazioni istituzionali e dei flussi documentali tra le Amministrazioni e le Istituzioni di controllo, nei giorni scorsi ha reso disponibile sul sito istituzionale www.corteconti.it il «Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali» (SIRECO).

L'iniziativa è stata avviata a seguito dell'esigenza, rappresentata per le vie brevi da diverse Amministrazioni centrali, regionali e locali, di «dematerializzare» e semplificare il deposito dei conti degli agenti contabili presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte, nonché sulla base delle attività già avviate da queste ultime sul territorio nazionale, in via sperimentale, avvalendosi fino ad oggi della PEC e firma digitale.

Il sistema in questione, seguendo un approccio tecnologicamente più avanzato, si avvale di una piattaforma web per l'invio on line dei conti delle gestioni contabili pubbliche (circa 60.000 conti l'anno complessivamente); in prospettiva, l'obiettivo è di costruire un vero e proprio supporto di tipo conoscitivo all'esame dei conti giudiziali, che rappresenta la funzione più antica della Corte dei conti (la prima legge in materia è la n. 800 del 1862). La realizzazione del SIRECO è suddivisa in tre moduli distinti, il primo dei quali provvederà all'alimentazione via web dell'anagrafe degli agenti contabili e all'acquisizione da parte delle Sezioni giurisdizionali dei conti giudiziali in forma elettronica, firmati digitalmente, e dei relativi allegati. I successivi moduli del progetto prevedono l'invio, ove possibile, del conto in formato elaborabile, la realizzazione di modelli selezionabili dall'utente a seconda della tipologia di conto e il vero e proprio supporto informatico all'esame del conto stesso.

Il primo modulo di SIRECO rappresenta, dunque, una soluzione web per l'acquisizione e la gestione dei conti giudiziali in formato digitale e si articola nelle seguenti fasi:

la registrazione sul sito istituzionale, in apposita area dedicata, dei soggetti tenuti al deposito del conto;

la progressiva alimentazione on line di un'anagrafica degli agenti contabili;

l'autenticazione degli Enti e delle Ragionerie e la trasmissione in forma digitale, sempre dall'applicativo web, dei conti giudiziali;

l'acquisizione dei conti giudiziali nei Sistemi informativi della Corte.

La modalità elettronica si affiancherà, per ora, alle modalità tradizionali e pertanto, sarà ancora possibile l'invio del conto giudiziale nel formato cartaceo, per tenere conto dell'eterogeneo universo degli Enti interessati e del loro diverso grado di informatizzazione. Per qualsiasi ulteriore informazione, per i contatti e i video-tutorial consultare www.corteconti.it.

14A09776

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8

14A09884

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo al provvedimento cumulativo di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro "Gli Operatori", è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento prot. n. 51-14-001813 del 15 dicembre 2014 di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lett. *c)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento è allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

14A09869

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani - Annualità 2013

In data 26 novembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto a firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 19 dicembre 2013 di attuazione della legge n. 119 del 15 ottobre 2013, di conversione del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, che all'articolo 11-*bis* tratta di "Interventi a favore della montagna". Il Decreto è relativo alle modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo integrativo nazionale per i comuni montani per l'annualità 2013. Il testo del decreto è disponibile sul sito www.affariregionali.it nella sezione "Attività affari regionali", sottosezione "Fondo integrativo per i comuni montani".

14A09885

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-297) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00